Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 6 settembre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le *Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.*

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 agosto 1950, n. **665.**

Proroga delle agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine di un quinquennio stabilito per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 30 giugno 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO
VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 10 agosto 1950, n. **666.**

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui agli Istituti autonomi per le case popolari per far fronte al disavanzo di gestione per l'esercizio 1947-48.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui sino alla concorrenza di lire 500.000.000 agli Istituti autonomi per le case popolari, per far fronte al disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1947-48.

Detti mutui, da ammortizzare in quaranta annualità costanti, sono concessi nella misura da determinarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla scorta del bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di amministrazione degli istituti stessi.

Gli interessi relativi sono calcolati al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

L'ammortamento decorre dal 1° gennaio successivo all'erogazione del mutuo.

Art. 3.

Lo Stato garantisce l'ammortamento dei mutui.

Ove gli Istituti mutuatari o taluno di essi non siano in grado di soddisfare il debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti senza obbligo di preventiva escussione dei debitori, darà comunicazione dell'inadempienza al Ministero del tesoro, che provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti degli Istituti.

In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sarà inoltre iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o più stabili di proprietà degli Istituti che offrano adeguata garanzia.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 10 agosto 1950, n. 667.

Promozione straordinaria per « benemerenze d'istituto » da conferire agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che abbiano fatto parte del « Comando Forze repressione banditismo ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La promozione straordinaria per benemerenze d'istituto, prevista per i sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 401, può essere concessa all'ufficiale della stessa Arma dei carabinieri che durante l'appartenenza al « Comando Forze repressione banditismo » abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale ed oltre i normali limiti di competenza del grado rivestito, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per esercitare le funzioni del grado superiore.

Art. 2.

Per la promozione straordinaria di cui all'articolo precedente non sono richiesti i requisiti del periodo di comando di reparto e della permanenza minima nel grado stabiliti dalle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

L'ufficiale cui sia concessa la promozione straordinaria per benemerenze d'istituto è promosso, a tutti gli effetti, con decorrenza dalla data dell'operazione di polizia, per la quale la proposta venne formulata, o dalla data dell'ultima operazione di polizia quando la proposta si riferisca a più operazioni.

La promozione si effettua anche se non esista vacanza; l'eccedenza nel grado superiore è riassorbita col verificarsi della prima vacanza.

Il decreto col quale viene conferita la promozione straordinaria per benemerenze d'istituto ne reca la motivazione.

Art. 3.

Le proposte di promozione straordinaria per benemerenze di istituto possono essere formulate dai superiori gerarchici alle cui dipendenze l'ufficiale abbia partecipato all'operazione o alle operazioni di polizia e debbono pervenire al Ministero della difesa corredate dei pareri delle autorità gerarchiche e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Sulle proposte anzidette si pronunzia la Commissione centrale di avanzamento di cui all'art. 15 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni. Il parere della Commissione è favorevole quando l'ufficiale sia ritenuto all'unanimità meritevole della promozione per benemerenze d'istituto.

Il giudizio definitivo è pronunciato dal Ministro per la difesa.

Art. 4.

Agli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1950-51, con lo stanziamento dello stato di previsione del Ministero della difesa previsto per lo stesso esercizio al capitolo 113.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 27 agosto 1949.

Le proposte di promozione per benemerenze d'istituto nei ruoli del servizio permanente possono essere avanzate anche nei riguardi di ufficiali dell'Arma dei carabinieri che, successivamente alla data suddetta e anteriormente a quella di entrata in vigore della presente legge, siano cessati dal servizio permanente per raggiunti limiti di età.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 10 agosto 1950, n. 668.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sull'organico del personale dei Monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, è ratificato con la seguente modificazione.

Art. 3. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'avanzamento al grado superiore del personale inquadrato come ai precedenti terzo e quarto comma, ai fini del raggiungimento dei termini prescritti per le singole promozioni non si valuta il servizio prestato nei ruoli di provenienza, salvo quanto disposto dall'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e dall'art. 9 del decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, per l'avanzamento ai gradi 9° e 10° rispettivamente ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1950, n. 669.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della Mansioneria II di Sant'Andrea Apostolo, in località Serravalle del comune di Vittorio Veneto (Treviso) insieme con il proprio Beneficio, dalla Chiesa omonima a quella di San Mammante, in località San Mammante del Comune stesso.

N. 669. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 7 ottobre 1949, relativo al trasferimento della Mansioneria II di Sant'Andrea Apostolo, in località Serravalle del comune di Vittorio Veneto (Treviso), insieme con il proprio Beneficio, dalla Chiesa omonima a quella di San Mammante, in località San Mammante del Comune stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1950, n. 670.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria ad Nives, in contrada Santa Maria a Monte del comune di Baranello (Campobasso).

N. 670. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria ad Nives, in contrada Santa Maria a Monte del comune di Baranello (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1950, n. 671.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Biagio, in frazione Roncalceci del comune di Ravenna.

N. 671. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Biagio, in frazione Roncalceci del comune di Ravenna e questa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Cassa rurale ed artigiana di Roncalceci e Longana, consistente in una casa situata in detta frazione.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1950. n. 672.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dei Figli della Carità (Canossiani), con Casa generalizia in Venezia.

N. 672. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione dei Figli della Carità (Canossiani), con Casa generalizia in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1950, n. 673.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione dell'Oratorio di San Rocco, dipendente dalla Chiesa parrocchiale di San Cataldo, nel comune di Motta Baluffi (Cremona).

N. 673. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale della Diocesi di Cremona in data 6 febbraio 1950, relativo alla dissacrazione dell'Oratorio di San Rocco, dipendente dalla Chiesa parrocchiale di San Cataldo, nel comune di Motta Baluffi (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1950

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1950.

Revoca del provvedimento di concessione di piscicoltura nelle acque del torrente Siondo e dei suoi affluenti scorrenti nel territorio dei comuni di Calizzano e Murialdo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, numero 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio stesso anno n. 148, che detta norme per le concessioni di piscicoltura in acque pubbliche;

Visto il decreto Ministeriale in data 27 novembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1937, con il quale venne accordata per anni quindici ai signori Gili Domenico e Salvo Francesco la concessione a scopo di piscicoltura nelle acque del torrente Siondo e dei suoi affluenti dalle origini allo sbocco nel fiume Bormida di Millesimo scorrenti nel territorio dei comuni di Calizzano e Murialdo;

Constatata l'inadempienza da parte dei predetti concessionari agli obblighi ittiogenici stabiliti con disciplinare stipulato presso la Prefettura di Savona il 1° giugno 1937;

Considerato che alla contestazione mossa con raccomandata n. 7977 del 10 dicembre 1949, gli interessati non hanno data alcuna risposta nel termine fissato di mesi due;

Udito il Consiglio di Stato;

Decreta:

E' revocata la concessione di piscicoltura assentita ai signori Gili Domenico e Salvo Francesco con decreto 27 novembre 1937 di cui alle premesse e di conseguenza le acque oggetto della concessione tornano alla libera pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'estinzione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Savona è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 3 luglio 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 56, foglio n. 151. — BERITELLI

(3755)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1950.

Sessione di novembre 1950 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1950 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono presentarle, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo di lire trentadue, sono rivolte al Ministero di grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'anno di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario, di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937 citata. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni di capitale eventualmente intervenute nella società durante il periodo stesso;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di lire duemilaquattrocento, a termini dell'articolo 15 del regio decreto 10 febbraio 1937 citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento dev'essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, sul capo X, capitolo 113;

f) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 10 agosto 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1950
Registro Grazia e giustizia n. 22, foglio n. 240. — BOVIO

(3849)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1950, il ricorso straordinario, proposto dal sig. Paolo Giorni avverso il provvedimento di licenziamento disposto nei suoi confronti dal Consorzio agrario provinciale di Arezzo il 16 giugno 1944, è stato respinto.

(3810)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 155

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 1° settembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143,65
» Firenze	624,85	143,75
» Genova	624,80	143,50
» Milano	624,82	143,55
» Napoli	624,70	142,70
» Palermo	624,80	144 —
» Roma	624,795	143,60
» Torino	624,85	143,50
» Trieste	624,82	143,50
» Venezia	624,81	143,70

Media dei titoli del 1° settembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	70,25
Id. 3,50 % 1902	68,60
Id. 3 % lordo	48,80
Id. 5 % 1935	99,85
Redimibile 3,50 % 1934	70,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	94 —
Id. 5 % 1936	93,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,50
Id. 5 % convertiti 1951	100 —
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,925

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 1° settembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,81
1 franco svizzero	» 143,57

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 156

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 4 settembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143,55
» Firenze	624,85	143,75
» Genova	624,80	143,50
» Milano	624,82	143,50
» Napoli	624,70	142,70
» Palermo	624,80	144 —
» Roma	624,81	143,60
» Torino	624,825	143,50
» Trieste	624,82	143,50
» Venezia	624,81	143,70

Media dei titoli del 4 settembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	70,225
Id. 3,50 % 1902	68,50
Id. 3 % lordo	48,80
Id. 5 % 1935	99,825
Redimibile 3,50 % 1934	71,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	94 —
Id. 5 % 1936	93,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,55
Id. 5 % convertiti 1951	100,10
Id. 5 % (scadenza 1959)	99,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 4 settembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,81
1 franco svizzero	» 143,55

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto di scioglimento della Società cooperativa edilizia d'Ajano, con sede in Bologna, scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario straordinario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 agosto 1950, è stato revocato il decreto 1° giugno 1935 dell'ex Ministero delle corporazioni, portante lo scioglimento della Società cooperativa edilizia d'Ajano, con sede in Bologna, e viene sciolto il Consiglio di amministrazione della stessa e nominato commissario straordinario il rag. Mario Fuzzi.

(3846)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1947.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto del Prefetto di Grosseto in data 10 marzo 1949, n. 14652, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1947;

Visto il decreto 28 giugno 1950, n. 20436.2/10227, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice costituita con decreto del 28 giugno 1950, n. 20436.2/10227, è incaricata di giudicare il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1947, e non quello a posti vacanti al 30 novembre 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 agosto 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3815)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Novara in data 25 gennaio 1950 n. 34511, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1948, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Ettore Cerulli, vice prefetto.

Componenti:
dott. Herbert Carola, medico provinciale;
dott. Pompeo Spoto, docente in ostetricia;
dott. Angelo Loschi, direttore Casa di cura Parona e Loschi, Novara;
Adele Bonomi, ostetrica condotta.

Segretario:
dott. Antonio Maggiora Vergano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 agosto 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3817)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a duecentocinquanta posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 8 e 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, recante modificazioni al regolamento;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la elavazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Vista la lettera con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero di grazia e giustizia a bandire un concorso per duecentocinquanta posti di uditore giudiziario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a duecentocinquanta posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta;

d) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di 21 anni e non superato quella di anni 35.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (decreto 19 agosto 1948, n. 1180) e per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli), salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;

5) a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 45 anni.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già siano impiegati civili di ruolo dello Stato.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

e) sia provvisto del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in una università della Repubblica.

L'aspirante deve essere provvisto del titolo di studio suddetto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta bollata da L. 32 diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata nelle ore di ufficio al procuratore della Repubblica, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve contenere la esatta indicazione della residenza.

Gli aspiranti che risiedono in territorio non metropolitano e quelli che dimostrino di essere alle armi potranno trasmettere nel prescritto termine di giorni sessanta, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando almeno dieci giorni prima delle prove scritte di esame.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana, su foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita, in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101 (carta da bollo da L. 40);

b) certificato, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 24).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato medico, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, essa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 5 (bollo da L. 24).

Il certificato medico deve essere vistato dal capo dell'ufficio civile o militare a cui il sanitario appartiene, ovvero dal sindaco.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

d) ritratto in fotografia su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura degli aspiranti dovrà essere applicato su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica. Su tale cartoncino sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa al ritratto ed alla firma del candidato nonchè la prescritta marca da bollo da L. 32;

e) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando (bollo da L. 85);

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza di cui all'art. 2 del presente bando;

g) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del tribunale o segreteria della Procura della Repubblica in Roma e dei notai del distretto notarile di Roma non occorre legalizzazione.

Sono prive di effetto le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) dell'art. 5, insieme a copia autentica del loro stato di servizio, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di « buono ».

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità per qualunque causa deve risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette).

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

La qualità di profugo dell'Africa italiana deve essere provata, a norma del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante dichiarazione rilasciata dal Ministero dell'Africa italiana.

La qualità di profugo delle terre di confine deve essere provata, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra o di figlio di invalido o di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatto di guerra, deve risultare da certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualità di ferito in combattimento.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono comprovare tale loro qualità esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualità di reduce dalla deportazione e di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

La qualità di partigiano combattente deve essere documentata esibendo la decisione definitiva della apposita Commissione istituita per il riconoscimento della qualifica stessa.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, n. 5, devono dimostrare di aver riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco; quello di coniugato mediante esibizione dell'estratto dell'atto di matrimonio.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre prima di sostenere le prove stesse i documenti relativi a titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Non si terrà conto dei documenti presentati oltre i termini fissati da questo decreto.

Art. 6.

Non sono ammessi al concorso coloro che non risultano di moralità e condotta incensurabili e appartenenti a famiglia stimata.

Non sono del pari ammessi coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 7.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1850, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengano non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che riportino una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 10.

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 10 agosto 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1950
Registro Grazia e giustizia n. 22, foglio n. 290

(3839)

Approvazione della tabella di classificazione del vincitore del concorso ad un posto di medico assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della Repubblica.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 19 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1949, registro n. 15, foglio n. 3, col quale veniva bandito un concorso per titoli ed esami per due posti di medico assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della Repubblica, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore;

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1950, col quale viene ridotto ad un posto il concorso bandito con il suindicato decreto Ministeriale;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 11 aprile 1950;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella di classificazione del vincitore del concorso per titoli ed esame per un posto di medico assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della Repubblica, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore:

Della Rovere dott. Marcello, con punti 19,75.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1950
Registro Grazia e giustizia n. 22, foglio n. 234. — BOVIO

(3837)

Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori del concorso a ventidue posti di vice ragioniere in prova, gruppo B, nel personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;
Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1949, col quale è stato indetto un concorso per esami a ventidue posti di vice ragioniere in prova (gruppo *B*; nel personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 20 dicembre 1949;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a ventidue posti di vice ragioniere in prova (gruppo *B*) nel personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena:

1. Esposito Nicola	punti	16 —
2. Gioieni Giovanni	»	15,76
3. Sardella Francesco	»	15,75
4. Innocenti Italo	»	15,16
5. Masi Luigi	»	15 —
6. Neri Romano	»	14,98
7. Nardullo Carmine	»	14,80
8. Ghedini Pierpaolo	»	13,95
9. Castellano Giovanni	»	13,75
10. La Raja Sergio, invalido di guerra	»	13,66
11. Bonucci Bruno, nato il 3 luglio 1924	»	13,50
12. Rossi Luigi, nato il 6 gennaio 1925	»	13,50
13 Iona Antonino	»	13,35
14. Briotti Fausto	»	13,33
15. Totaro Giovanni, figlio d'invalido di guerra	»	13 —
16. Spera Corrado, nato il 10 febbraio 1924	»	13 —
17. Bertoli Piero, nato il 27 giugno 1926	»	13 —
18. Stella Ampelio, nato il 6 luglio 1929	»	13 —
19. Zerella Emilio, nato il 20 maggio 1930	»	13 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1950
Registro Grazia e giustizia n. 21, *foglio n.* 288. — OLIVA

(3838)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modifica del decreto Ministeriale 7 marzo 1949, con cui è stato indetto un concorso interno per novantanove posti nel ruolo di gruppo A delle Segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli delle Segreterie universitarie;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224, con la quale è stato ratificato, con modificazioni, il sopra citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1949, n. 103, con il quale, in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, è stato indetto un concorso per esami e per titoli a novantanove posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo di carriera amministrativa delle Segreterie universitarie;
Considerato che il primo e il sesto comma dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, sono stati sostituiti, con la legge 4 aprile 1950, n. 224, da altre disposizioni che prevedono condizioni diverse e più favorevoli per l'ammissibilità al concorso sopra menzionato;
Considerato che alla data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1950, n. 224, non era stato ancora espletato il concorso bandito con il decreto Ministeriale 7 marzo 1949 sopra citato;
Ritenuta l'opportunità di rettificare il predetto bando di concorso in relazione alle modifiche apportate al decreto legislativo 7 maggio 1948, con la legge di ratifica;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1950, con nota numero 79715/12106.2.12;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 7 marzo 1949, con il quale è stato indetto il concorso per esami e per titoli a novantanove posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo di carriera amministrativa delle Segreterie universitarie, è sostituito dal seguente:

A' termini dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253 e della legge 4 aprile 1950, n. 224, è indetto un concorso per esami e per titoli a novantanove posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo di carriera amministrativa delle Segreterie universitarie.

Al concorso possono partecipare:

a) coloro che alla data del 1° luglio 1948 si trovavano in servizio di ruolo o non di ruolo ed avevano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno tre anni presso le Segreterie delle università e degli istituti d'istruzione universitaria, di cui all'art. 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 (Università ed Istituti d'istruzione universitaria governativa) o presso i relativi istituti, biblioteche ed uffici;

b) coloro che alla data del 1° luglio 1948 si trovavano in servizio di ruolo o non di ruolo negli Istituti liberi d'istruzione universitaria, o in quelli governativi con ordinamento speciale o nelle Amministrazioni statali, ed avevano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti da almeno tre anni.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, il personale di cui alla precedente lettera *b*), può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta di due anni per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani e per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, semprechè essi abbiano i requisiti prescritti.

Art. 2.

Sono riaperti i termini per la presentazione di nuove domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande dei concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 devono essere corredate da copia della deliberazione con cui il competente Consiglio d'amministrazione assumeva in servizio l'interessato.

Art. 4.

Salva la disposizione di cui al comma seguente s'intendono valide le domande prodotte entro il termine indicato all'art. 2 del decreto Ministeriale 7 marzo 1949. Sono egualmente considerati validi i documenti prodotti posteriormente dai concorrenti indicati nel primo comma dell'art. 5 del citato decreto Ministeriale, come pure i documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge già pervenuti al Ministero.

Anche le domande già prodotte devono, entro il termine di cui al comma seguente, essere corredate del documento indicato nel precedente art. 3.

Le nuove domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti indicati agli articoli 3 e seguenti del decreto Ministeriale 7 marzo 1949, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione V) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande dovranno indicare il cognome, il nome e paternità del concorrente, il suo domicilio, e il preciso recapito al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno, altresì, contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elenco dei documenti allegati.

Art. 5.

I documenti che vengono presentati a corredo delle nuove domande di ammissione al concorso previsti dai nn. 2, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 3 del decreto Ministeriale 7 marzo 1949 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 luglio 1950

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1950
Registro n. 28, *foglio n.* 246

(3843)

Modifica del decreto Ministeriale 7 marzo 1949, con cui è stato indetto un concorso interno per sessantatre posti nel ruolo di gruppo B delle Segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli delle Segreterie universitarie;

Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224, con la quale è stato ratificato, con modificazioni, il sopra citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1949, n. 103, con il quale, in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, è stato indetto un concorso per esami e per titoli a sessantatre posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo di carriera di ragioneria delle Segreterie universitarie;

Considerato che il primo e il sesto comma dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, sono stati sostituiti, con la legge 4 aprile 1950, n. 224, da altre disposizioni che prevedono condizioni diverse e più favorevoli per l'ammissibilità al concorso sopra menzionato;

Considerato che alla data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1950, n. 224, non era stato ancora espletato il concorso bandito con il decreto Ministeriale 7 marzo 1949, sopra citato;

Ritenuta l'opportunità di rettificare il predetto bando di concorso in relazione alle modifiche apportate al decreto legislativo 7 maggio 1948, con la legge di ratifica;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1950, con nota numero 79715/12106.2.12;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 7 marzo 1949 con il quale è stato indetto il concorso per esami e per titoli a sessantatrè posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo di carriera di ragioneria delle Segreterie universitarie, è sostituito dal seguente:

A' termini dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253 e della legge 4 aprile 1950, n. 224, è indetto un concorso per esami e per titoli a sessantatrè posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo di carriera di ragioneria delle Segreterie universitarie.

Al concorso possono partecipare:

a) coloro che alla data del 1° luglio 1948 si trovavano in servizio di ruolo o non di ruolo ed avevano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno tre anni presso le Segreterie delle università e degli istituti d'istruzione universitaria, di cui all'art. 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 (Università ed Istituti d'istruzione universitaria governativi) o presso i relativi istituti, biblioteche ed uffici;

b) coloro che alla data del 1° luglio 1948 si trovavano in servizio di ruolo o non di ruolo negli Istituti liberi d'istruzione universitaria, o in quelli governativi con ordinamento speciale o nelle Amministrazioni statali, ed avevano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti da almeno tre anni.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, il personale di cui alla precedente lettera *b*), può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta di due anni per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani o per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, semprechè essi abbiano i requisiti prescritti.

Art. 2.

Sono riaperti i termini per la presentazione di nuove domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande dei concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 devono essere corredate da copia della deliberazione con cui il competente Consiglio d'amministrazione assumeva in servizio l'interessato.

Art. 4.

Salva la disposizione di cui al comma seguente s'intendono valide le domande prodotte entro il termine indicato all'art. 2 del decreto Ministeriale 7 marzo 1949. Sono egualmente considerati validi i documenti prodotti posteriormente dai concorrenti indicati nel primo comma dell'art. 5 del citato decreto Ministeriale, come pure i documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge già pervenuti al Ministero.

Anche le domande già prodotte devono, entro il termine di cui al comma seguente, essere corredate del documento indicato nel precedente art. 3.

Le nuove domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti indicati agli articoli 3 e seguenti del decreto Ministeriale 7 marzo 1949, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione V) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande dovranno indicare il cognome, il nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso recapito al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno, altresì, contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elenco dei documenti allegati.

Art. 5.

I documenti che vengono presentati a corredo delle nuove domande di ammissione al concorso previsti dai nn. 2, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 3 del decreto Ministeriale 7 marzo 1949 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 luglio 1950

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1950
Registro n. 28, *foglio n.* 244

(3844)

Modifica del decreto Ministeriale 7 marzo 1949, con cui è stato indetto un concorso interno per trecentotrenta posti nel ruolo di gruppo C delle Segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli delle Segreterie universitarie;

Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224, con la quale è stato ratificato, con modificazioni, il sopra citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1949, n. 104, con il quale, in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, è stato indetto un concorso per titoli a trecentotrenta posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo di carriera d'ordine delle Segreterie universitarie;

Considerato che il primo e il sesto comma dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, sono stati sostituiti con la legge 4 aprile 1950, n. 224, da altre disposizioni che prevedono condizioni diverse e più favorevoli per l'ammissibilità al concorso sopra menzionato;

Considerato che la tabella *A*, relativa all'organico delle Segreterie universitarie, allegata al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, è stata sostituita, con la legge 4 aprile 1950, n. 224, per la sola parte relativa al gruppo *C*, da altra tabella;

Considerato che alla data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1950, n. 224, non era stato ancora espletato il concorso bandito con il decreto Ministeriale 7 marzo 1949, sopra citato;

Ritenuta l'opportunità di rettificare il predetto bando di concorso in relazione alle modifiche apportate al decreto legislativo 7 maggio 1948 con la legge di ratifica, e di aumentare il numero dei posti messi a concorso in reslazione alla intervenuta variazione di organico;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1950, con nota numero 79715/12106.2.12;

Decreta:

Art. 1.

A termine della legge 4 aprile 1950, n. 224, il concorso di cui alle premesse del presente decreto s'intende indetto per quattrocentottantotto posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine delle Segreterie universitarie.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 7 marzo 1949 con il quale è stato indetto il citato concorso per titoli a trecentotrenta posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo di carriera d'ordine delle Segreterie universitarie, è sostituito dal seguente:

A termini dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253 e della legge 4 aprile 1950, n. 224, è indetto un concorso per titoli a quattrocentottantotto posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo di carriera d'ordine delle Segreterie universitarie.

Al concorso possono partecipare:

a) coloro che alla data del 1° luglio 1948 si trovavano in servizio di ruolo o non di ruolo ed avevano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno tre anni presso le Segreterie delle università e degli istituti d'istruzione universitaria, di cui all'art. 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 (Università ed Istituti di istruzione universitaria governativi) o presso i relativi istituti, biblioteche ed uffici;

b) coloro che alla data del 1° luglio 1948 si trovavano in servizio di ruolo o non di ruolo negli Istituti liberi d'istruzione universitaria o in quelli governativi con ordinamento speciale o nelle Amministrazioni statali, ed avevano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti da almeno tre anni.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, il personale di cui alla precedente lettera *b*), può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta di due anni per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sempre che essi abbiano i requisiti prescritti.

Art. 2.

Sono riaperti i termini per la presentazione di nuove domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande dei concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 devono essere corredate da copia della deliberazione con cui il competente Consiglio di amministrazione assumeva in servizio l'interessato.

Art. 4.

Salva la disposizione di cui al comma seguente s'intendono valide le domande prodotte entro il termine indicato all'art. 2 del decreto Ministeriale 7 marzo 1949. Sono egualmente considerati validi i documenti prodotti entro i trenta giorni successivi a tale data dai concorrenti indicati nel primo comma dell'art. 5 del citato decreto Ministeriale, come pure i documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge pervenuti al Ministero entro lo stesso termine.

Anche le domande già prodotte devono, entro il termine di cui al comma seguente, essere corredate del documento indicato nel precedente art. 3.

Le nuove domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti indicati agli articoli 3 e seguenti del decreto Ministeriale 7 marzo 1949, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale della istruzione superiore Divisione V) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande dovranno indicare il cognome, il nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso recapito al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elenco dei documenti allegati.

Art. 5.

I documenti che vengono presentati a corredo delle nuove domande di ammissione al concorso previsti dai nn. 2, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 3 del decreto Ministeriale 7 marzo 1949 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 luglio 1950

p. *Il Ministro* VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1950
Registro n. 28, *foglio n.* 245

(3845)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per titoli a cinquanta posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro, riservato ai reduci, bandito con decreto Ministeriale 1° agosto 1946.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, col quale è stabilita la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sulla ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della 2ª guerra mondiale;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1940, col quale venne bandito un concorso per titoli a duecento posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro nell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, il cui numero di posti venne ridotto a cento ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 1º agosto 1946, col quale venne indetto un concorso per titoli a cinquanta posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro, riservato ai reduci;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la validità del procedimento di valutazione dei titoli;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito alla valutazione dei titoli per il concorso riservato ai reduci a cinquanta posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro indetto con decreto Ministeriale 1º agosto 1946:

1. Cestari Michele, punti 56,28;
2. Cammarata Mario, punti 53,16;
3. Mazzi Bruno, punti 51;
4. Pellino Salvatore, invalido di guerra, punti 50,20;
5. Latoraca Guglielmo, punti 50,20;
6. Fasolis Ubaldo Giovanni, punti 50,10;
7. Salvischini Ezio, punti 50,08;
8. Cocciolito Aldo, punti 49,80;
9. De Simone Rocco, punti 49,74
10. Iurato Vincenzo, punti 49,72;
11. Rossi Giovanni Maria, punti 49,64;
12. Abela Pasquale, punti 49,62;
13. Cecconi Luigi, punti 49,56;
14. Parrino Giorgio, punti 49,44;
15. Alifuoco Giulio, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 29 gennaio 1915, punti 49,40;
16. Berardi Alfio, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 29 maggio 1921, punti 49,40;
17. Bertolino Biagio, punti 49,36;
18. Morganti Giuseppe, punti 49,04;
19. Battiato Vittorio, figlio di invalido di guerra, punti 49;
20. Boccuni Aldo, punti 49;
21. Coco Giuseppe, punti 48,88;
22. Pollina Girolamo, punti 48,76;
23. Grignani Luigi, punti 48,70;
24. Bonatti Giuseppe, punti 48,68;
25. Umbrello Giuseppe, punti 48,64;
26. Scarcello Aldo, punti 48,60;
27. Rivata Giovanni, avventizio Amministrazione finanziaria, punti 48,36;
28. Cornagi Antonino, punti 48,36;
29. Calia Diego, orfano di guerra, punti 48,28;
30. Crinzi Raffaele, punti 48,28;
31. Rigano Antonino, punti 48,20;
32. Giordano Luigi, punti 48,04;
33. Ferrazzano Gaetano, avventizio Amministrazione finanziaria, punti 48;
34. Casadio Giuseppe, punti 48;
35. Nencioni Rolando, avventizio Amministrazione finanziaria, ufficiale di complemento, punti 47,80;
36. Vescogni Rino, avventizio Amministrazione finanziaria, punti 47,80;
37. Oliverio Giovanni, ufficiale di complemento, coniugato, un figlio, punti 47,80;
38. Aielli Antonio, ufficiale di complemento, coniugato, punti 47,80;
39. D'Arca Pietro, ufficiale di complemento, punti 47,80;
40. Bravo Giovanni, punti 47,72;
41. Marino Leonardo, punti 47,48;
42. Curatolo Salvatore, punti 47,20;
43. Mascolo Giuseppe, punti 47,08;
44. Di Napoli Giovanni, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, due figli, nato il 24 giugno 1910, punti 47;
45. Autori Francesco, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, due figli, nato il 31 luglio 1913, punti 47;
46. Trapani Alfredo, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, punti 47;
47. Coret Ruggero, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 27 febbraio 1915, punti 47;
48. Amadio Loris, avventizio Amministrazione finanziaria, nato l'11 febbraio 1922, punti 47;
49. Proia Liviano, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 10 marzo 1923, punti 47;
50. Santoro Ennio, croce di guerra al valor militare, punti 46,96;
51. Dallacasagrande Luigi, punti 46,96;
52. Virdis Francesco, punti 46,72;
53. Fulvi Vito, figlio di invalido di guerra, punti 46,68;
54. Bellio Giuseppe, punti 46,68;
55. Spadaro Ignazio, figlio di invalido di guerra, punti 46,64;
56. Mauti Vincenzo, punti 46,64;
57. Bonfigli Duilio, punti 46,56;
58. Campolo Umberto, tre croci al merito di guerra, punti 46,44;
59. Lopiani Narciso, punti 46,64;
60. Santarelli Sanzio, punti 46,40;
61. Pieroni Vittorio, punti 46,36;
62. Ricciardi Domenico, punti 46,32;
63. Lamedica Federico, avventizio Amministrazione finanziaria, ufficiale di complemento, punti 46,28;
64. Tomacelli Michelangelo, avventizio Amministrazione finanziaria, punti 46,28;
65. Barile Carlo, avventizio Amministrazione finanziaria, punti 46,20;
66. Moro Giannantonio, punti 46,20;
67. Piazza Alfredo, punti 46,04;
68. Pinchiaro Andrea, punti 46;
69. Ricevuti Augusto, punti 45,98;
70. Dello Preite Angelo, avventizio Amministrazione finanziaria, punti 45,96;
71. D'Arrigo Carmelo, punti 45,96;
72. Susca Francesco, punti 45,94;
73. Capizzi Liborio, punti 45,80;
74. Baschieri Mario, punti 45,72;
75. Cerra Sante, punti 45,56;
76. Carillio Giuseppe, punti 45,50;
77. Cambri Gino, invalido di guerra, punti 45,48;
78. Fiandaca Giuseppe, avventizio Amministrazione finanziaria punti 45,44;
79. Di Matteo Michele, punti 45,44;
80. Cosso Giacomo, orfano di guerra, punti 45,40;
81. Cinquetti Gomberto, figlio di invalido di guerra, punti 45,40;
82. Garziano Michele, avventizio Amministrazione finanziaria, ufficiale di complemento, punti 45,40;
83. Oddi Vincenzo, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, un figlio, punti 45,40;
84. Molinaro Mario, avventizio Amministrazione finanziaria, punti 45,40;
85. Zucchi Bruno, punti 45,36;
86. De Maio Gaetano, punti 45,32;
87. Desole Gesuino, punti 45,30;
88. Guadagno Aurelio, punti 45,24;
89. Bernardi Mario, punti 45,16;
90. Marcolin Luigi, punti 45,08;

91. Dattola Angelo, avventizio Amministrazione finanria, coniugato, un figlio, nato il 10 settembre 1900, punti 45;
92. Ciampicacigli Cesare, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, un figlio, nato il 4 giugno 1915, punti 45;
93. Pasqua Fulvio, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, punti 45;
94. Manchia Antonio, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 15 dicembre 1915, punti 45;
95. Cagnoni Luciano, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 9 marzo 1925, punti 45;
96. Vola Francesco, punti 44,95;
97. Valdiserri Aldobrando, avventizio Amministrazione finanziaria, punti 44,92;
98. Giammarco Costantino, punti 44,92;
99. Gerardi Giuseppe, invalido di guerra, punti 44,84;
100. Giarritiello Giuseppe, croce al merito di guerra, avventizio Amministrazione finanziaria, punti 44,84;
101. De Bonis Armando, punti 44,84;
102. Parigi Carlo, orfano di guerra, punti 44,76;
103. Bortolucci Giuseppe, punti 44,76;
104. Marcacci Mario, punti 44,68;
105. Calabrese Ciro, croce al merito di guerra, punti 44,60;
106. Sivieri Renato Abramo, punti 44,60;
107. Scalabrino Ignazio, croce al merito di guerra, punti 44,52;
108. Galli Francesco, punti 44,52;
109. Vascelli Renzo, punti 44,48;
110. Salvo Arturo, invalido di guerra, punti 44,44;
111. Candela Giuseppe, orfano di guerra, avventizio Amministrazione finanziaria, punti 44,44;
112. Strazzulla Francesco, orfano di guerra, punti 44,44;
113. Varacca Rino, punti 44,44;
114. Cervone Egidio, due croci al valor militare, punti 44,40;
115. Gaddoni Antonio, coniugato, due figli, punti 44,40;
116. Arigliani Mario, punti 44,40;
117. Bandini Armando, medaglia di bronzo al valor militare, invalido di guerra, punti 44,28;
118. Contri Walter, punti 44,28;
119. Giovannetti Alberto, orfano di guerra, punti 44,20;
120. Ruggiero Raffaele, avventizio Amministrazione finanziaria, ufficiale di complemento, punti 44,20;
121. Gagliani Gaetano, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 6 giugno 1921, punti 44,20;
122. Fogliazza Giuseppe, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 5 aprile 1923, punti 44,20;
123. Mattioli Meuccio, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 9 novembre 1923, punti 44,20;
124. Catelli Javanne, punti 44,12;
125. Bossi Leonello, croce di guerra al valor militare, punti 44;
126. Raspanti Angelo, invalido di guerra, punti 44;
127. Infelise Francesco, punti 44;
128. Calabrò Salvatore, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, tre figli, punti 43,96;
129. Vanara Giovanni, avventizio Amministrazione finanziaria, punti 43,96;
130. Menegazzo Angelo, punti 43,84;
131. Catalisano Eugenio, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, un figlio, nato il 14 marzo 1910, punti 43,80;
132. Falduto Sebastiano, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, un figlio, nato l'8 settembre 1922, punti 43,80;
133. De Angelis Giuseppe, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 12 maggio 1911, punti 43,80;
134. Prata Antonio, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 13 agosto 1911, punti 43,80;
135. Donato Pietro Secondo, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 1° aprile 1914, punti 43,80;
136. Fagioli Giovanni, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 1° gennaio 1921, punti 43,80;
137. Giovannini Fabio, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 12 maggio 1921, punti 43,80;
138. Perrella Antonio, punti 43,80;
139. Paino Gaetano, invalido di guerra, punti 43,72;
140. Gaballo Gaetano, punti 43,66;
141. Labella Antonio, avventizio Amministrazione finanziario, punti 43,64;
142. Marzuolo Ermanno, punti 43,64;
143. Corrupato Francesco, punti 43,60;
144. Lombradi Pasquale, figlio di invalido di guerra, punti 43,56;
145. D'Oro Carmelo, ufficiale di complemento, punti 43,56;
146. Balestrino Antonio, punti 43,56;
147. Friziero Leonida, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, un figlio, nato il 6 maggio 1901, punti 43,48;
148. Tabacco Giuseppe, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, un figlio, nato il 29 marzo 1918, punti 43,48;
149. Riganello Mario, avventizio Amministrazione finanzioria, punti 43,48;
150. Sfragaro Giuseppe, punti 43,40;
151. Ammannati Ottorino, punti 43,38;
152. Guerani Goffredo, punti 43,36;
153. Vannini Mazzini, punti 43,32;
154. Basso Galliano, punti 43,30;
155. Mariano Felice, nato il 12 gennaio 1912, punti 43,28;
156. Pavone Sesto, nato il 30 aprile 1924, punti 43,28;
157. Merelli Raffaele, punti 43,24;
158. Pilò Raffaele, punti 43,22;
159. Rega Francesco, punti 43,20;
160. Vincenti Luigi Cosimo, invalido di guerra, punti 43,16;
161. Cantalupo Raffaele, invalido di guerra, punti 43,12;
162. Cioffi Nicola, due croci al merito di guerra, punti 43,08;
163. Castellano Giuseppe di Giuseppe, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, un figlio, punti 43,08;
164. Rossini Marino, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, punti 43,08;
165. Allavena Silvio, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 16 luglio 1909, punti 43,08;
166. Careggio Ernesto, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 13 luglio 1918, punti 43,08;
167. Dello Preite Cosimo, avventizio Amministrazione finanziaria, ufficiale di complemento, punti 43;
168. Donnini Mario, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, un figlio, punti 43;
169. De Nardo Salvatore, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, punti 43;
170. Mancarella Agostino, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 1° maggio 1914, punti 43;
171. Carota Antonio, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 1° agosto 1921, punti 43;
172. Bianchi Bianco, ufficiale di complemento, punti 42,96;
173. Natale Alfredo, nato il 29 gennaio 1920, punti 42,96;
174. Cacciuolo Remy, nato il 2 agosto 1921, punti 42,96;
175. Biagioni Alberto, ufficiale di complemento, coniugato, un figlio, punti 42,80;
176. Romano Claudio, ufficiale di complemento, nato l'11 marzo 1916, punti 42,80;
177. Aliberti Francesco, ufficiale di complemento, nato il 4 febbraio 1919, punti 42,80;
178. Graziani Mario, coniugato, un figlio, punti 42,80;
179. Donzuso Giuseppe, punti 42,80;
180. Dal Monte Edoardo, punti 42,76;
181. Marconi Torquato, invalido di guerra, punti 42,74;
182. Corsini Umberto, medaglia di bronzo e croce di guerra al valor militare, punti 42,68;
183. Iaconi Antonio, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, un figlio, nato il 24 settembre 1911, punti 42,68;
184. Martello Aroldo, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, un figlio, nato l'11 aprile 1916, punti 42,68;
185. Manto Gandolfo, avventizio Amministrazione finanziaria, nato l'11 novembre 1916, punti 42,68;
186. Bellucci Aldo, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 6 febbraio 1917, punti 42,68;
187. Burgio Giuseppe, ufficiale di complemento, coniugato, due figli, punti 42,64;
188. Arena Pietro, ufficiale di complemento, nato il 6 giugno 1920, punti 42,64;
189. Minissale Antonio, ufficiale di complemento, nato il 1° luglio 1921, punti 42,64;
190. Infantini Giuseppe, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, due figli, punti 42,60;
191. Battelli Antonio, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, punti 42,60;
192. Valente Angelo, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 17 giugno 1919, punti 42,60;
193. Di Natale Mario, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 6 settembre 1920, punti 42,60;
194. Ligori Giuseppe, punti 42,60;
195. Spallone Osvaldo, punti 42,56;
196. Frisone Francesco, punti 42,52;
197. Da Ros Luigi, invalido di guerra, punti 42,44;

198. D'Amato Eusebio, punti 42,44;
199. Raffaelli Gilberto, coniugato, due figli, punti 42,40;
200. Donti Attilio, nato il 29 aprile 1919, punti 42,40;
201. Pizzo Rosa, nata il 22 dicembre 1920, punti 42,40;
202. Talarico Nicola, punti 42,32;
203. Bucci Altesio Tito, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, punti 42,20;
204. Magi Carlo, avventizio Amministrazione finanziaria, nato l'8 gennaio 1918, punti 42,20;
205. Bracci Gastone, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 30 settembre 1920, punti 42,20;
206. Bernardini Mauro, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 12 dicembre 1924, punti 42,20;
207. Como Francesco, nato il 21 febbraio 1918, punti 42,20;
208. Sferra Salvatore, nato il 10 agosto 1918, punti 42,20;
209. Cuzzocrea Demetrio, punti 42,16;
210. Russo Giuseppe, invalido di guerra, ufficiale di complemento, punti 42;
211. Pellicori Antonio, invalido di guerra, punti 42;
212. Cirillo Luigi, ufficiale di complemento, nato il 24 ottobre 1916, punti 42;
213. Colli Livio, ufficiale di complemento, nato il 24 giugno 1920, punti 42;
214. Sisto Giuseppe, ufficiale di complemento, nato il 1° gennaio 1921, punti 42;
215. Pisanello Salvatore, coniugato, due figli, punti 42;
216. Criscuolo Nicola, nato il 25 luglio 1916, punti 42;
217. Biffetti Angelo, nato il 30 agosto 1916, punti 42;
218. Saieva Vittorio, nato il 26 aprile 1920, punti 42;
219. Campolattano Michele, nato il 4 maggio 1921, punti 42;
220. Martinengo Giuseppe, nato il 12 ottobre 1921, punti 42;
221. Mancino Francesco Paolo, nato il 7 luglio 1923, punti 42;
222. Bonfitto Marco, punti 41,94;
223. Spaziano Gerardo, punti 41,90;
224. Nunnari Gaetano, punti 41,88;
225. Denti Gino, invalido di guerra, punti 41,86;
226. Ippolito Emilio, punti 41,86;
227. Bruno Francesco, invalido di guerra, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, tre figli, punti 41,80;
228. Righi Vincenzo, invalido di guerra, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, punti 41,80;
229. Trivisonno Costantino, orfano di guerra, punti 41,80;
230. Matera Vincenzo, ferito di guerra, avventizio Amministrazione finanziaria, punti 41,80;
231. La Torre Emanuele, avventizio Amministrazione finanziaria, ufficiale di complemento, coniugato, due figli, punti 41,80;
232. Calatri Francesco, avventizio Amministrazione finanziaria, ufficiale di complemento, punti 41,80;
233. Brognoli Giuseppe, avventizio Amminsitrazione finanziaria, coniugato, nato il 30 gennaio 1914, punti 41,80;
234. Caracciolo Rosario, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, nato il 21 marzo 1916, punti 41,80;
235. Sias Raffaele, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 28 dicembre 1911, punti 41,80;
236. Caldarella Alfonso, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 21 marzo 1917, punti 41,80;
237. Borruto Giuseppe, ufficiale di complemento, punti 41,80;
238. Marcattilli Ettore, punti 41,80;
239. Penzo Eugenio, avventizio Amministrazione statale, punti 41,72;
240. Cantone Pietro, punti 41,72;
241. Pizzo Francesco, punti 41,60;
242. Garzilli Giuseppe, punti 41,50;
243. Rizzo Corradino, orfano di guerra, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 31 marzo 1914, punti 41,40;
244. Chierici Giuseppe, orfano di guerra, avventizio Amministrazione finanziaria, nato l'11 luglio 1920, punti 41,40;
245. Seratti Giannini Aldo, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, due figli, punti 41,40;
246. Marino Luigi, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, un figlio, punti 41,40;
247. Giuliani Michele, avventizio Amministrazione finanziaria, punti 41,40;
248. Pistola Umberto, orfano di guerra, punti 41,36;
249. Ruffo Aldo, punti 41,36;
250. Cabbetta Armando, punti 41,32;
251. Minocci Franco, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, punti 41,30;
252. Ordano Nilo, avventizio Amministrazione finanziaria, punti 41,30;
253. Floresta Alfio, punti 41,28;
254. Lifrieri Pietro, punti 41,24;
255. Matanè Attilio, coniugato, un figlio, punti 41,20;
256. Cutaia Antonio, nato il 16 agosto 1910, punti 41,20;
257. Casacchia Nestore, nato l'11 marzo 1920, punti 41,20;
258. Castorri Adriano, nato il 28 maggio 1926, punti 41,20;
259. Conforti Gaspare, croce al merito di guerra, punti 41,12;
260. Boccia Renato, ufficiale di complemento, punti 41,12;
261. Tiso Domenico, nato il 1° marzo 1915, punti 41,12;
262. Di Modica Benedetto, nato il 4 gennaio 1921, punti 41,12;
263. De Simone Armando, punti 41,04;
264. Rocciolo Arturo, croce di guerra al valor militare, punti 41;
265. Bassignana Sebastiano, invalido di guerra, punti 41;
266. Rossi Italo, due croci al merito di guerra, punti 41;
267. Ascione Silvio, una croce al merito di guerra, punti 41;
268. Penna Francesco, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, tre figli, punti 41;
269. Tinnirello Vito, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 2 settembre 1911, punti 41;
270. Malagola Gianfranco, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 13 ottobre 1921, punti 41;
271. Stinco Pietro, ufficiale di complemento, nato il 9 ottobre 1918, punti 41;
272. D'Orazio Emilio, ufficiale di complemento, nato il 26 giugno 1920, punti 41;
273. Di Paola Carmelo, avventizio Amministrazione statale, nato l'8 ottobre 1919, punti 41;
274. Zodda Giuseppe, avventizio Amministrazione statale, nato il 7 aprile 1920, punti 41;
275. Amato Pasquale, nato il 2 agosto 1914, punti 41;
276. Grasso Aldo, nato il 1° dicembre 1921, punti 41;
277. Bitocchi Marcello, invalido di guerra, punti 40,96;
278. Romano Mario, orfano di guerra, punti 40,96;
279. Cocito Luciano, figlio di invalido di guerra, punti 40,96;
280. Cazzanelli Bruno, ufficiale di complemento, punti 40,96;
281. Soragna Luigi, punti 40,96;
282. Sofia Rosario, punti 40,92;
283. Palermo Giulio, invalido di guerra, punti 40,90;
284. Caivano Tommaso, ufficiale di complemento, punti 40,88.
285. Scuderi Cosimo, coniugato, punti 40,88;
286. Chiti Giovanni, punti 40,88;
287. Bonino Antonio, punti 40,80;
288. Buonocore Giuseppe, punti 40,76;
289. Sodano Calogero, punti 40,68;
290. Pistoni Luigi, invalido di guerra, punti 40,64;
291. Nobili Cesare, coniugato, un figlio, punti 40,64;
292. Bocchio Elio, coniugato, nato il 24 settembre 1920, punti 40,64;
293. Ioannone Angelo, coniugato, nato il 16 dicembre 1921, punti 40,64;
294. Verdicchio Giuseppe, nato il 25 maggio 1920, punti 40,64;
295. Farnesi Albertino, nato il 22 giugno 1922, punti 40,64;
296. Nagliero Antonio, nato il 1° ottobre 1922, punti 40,64;
297. Rossi Giuseppe, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, un figlio, nato il 10 maggio 1913, punti 40,60;
298. Dutto Beppino, avventizio, Amministrazione finanziaria, coniugato, un figlio, nato il 31 gennaio 1925, punti 40,60;
299. Contini Pietro Luigi, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 18 novembre 1920, punti 40,60;
300. Fasulo Vittorio, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 23 settembre 1922, punti 40,60;
301. Campanella Paolo, avventizio Amministrazione statale, punti 40,60;
302. Tangari Gioacchino, punti 40,48;
303. Carpino Mario, punti 40,44;
304. Renda Nicolò, croce di guerra al valor militare, invalido di guerra, punti 40,40;
305. Manzella Salvatore, invalido di guerra, punti 40,40;
306. Spadoni Tommaso, nato il 5 febbraio 1921, punti 40,40;
307. Seggiolini Elio, nato il 14 giugno 1921, punti 40,40;
308. Cacace Luigi, nato il 23 luglio 1922, punti 40,40;
309. Felici Marcello, nato il 10 luglio 1924, punti 40,40;

310. Ferrara Antonino, punti 40,34;
311. Corinella Vincenzo, punti 40,28;
312. Zanoni Ennio, invalido di guerra, coniugato, un figlio, punti 40,20;
313. Matuella Carlo, invalido di guerra, punti 40,20;
314. Amato Domenico, avventizio Amministrazione finanziaria, coniugato, un figlio, punti 40,20;
315. Bertaiola Gino, avventizio Amministrazione finanziaria, punti 40,20;
316. Napolitano Vincenzo, punti 40,16;
317. Rossi Duilio, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 19 novembre 1919, punti 40,12;
318. Lepore Giuseppe, avventizio Amministrazione finanziaria, nato il 1° gennaio 1924, punti 40,12;
319. Cavallaro Stefano, punti 40,10;
320. Rapani Antonio, invalido di guerra, ufficiale di complemento, nato il 20 marzo 1918, punti 40;
321. Cignitti Aldo, invalido di guerra, ufficiale di complemento, nato il 2 novembre 1919, punti 40;
322. Lanzafane Filadelfio, invalido di guerra, ufficiale di complemento, nato il 4 marzo 1920, punti 40;
323. Dispinseri Nicolò, invalido di guerra, punti 40;
324. D'Addario Angelo Mario, orfano di guerra, punti 40;
325. Torlone Renato, due croci al merito di guerra, punti 40;
326. Spaziani Agostino, croce al merito di guerra, nato il 24 ottobre 1916, punti 40;
327. Iozia Antonino, croce al merito di guerra, nato il 15 gennaio 1921, punti 40;
328. Passaro Luciano, figlio invalido di guerra, ufficiale di complemento, punti 40;
329. Accorinti Giuseppe, figlio invalido di guerra, punti 40;
330. Comegna Leonardo, ufficiale di complemento, coniugato, un figlio, nato il 22 luglio 1913, punti 40;
331. Marziano Salvatore, ufficiale di complemento, coniugato, un figlio, nato il 6 marzo 1917, punti 40;
332. Mezzasalma Rosario, ufficiale di complemento, coniugato, punti 40;
333. Rodolico Gabriele, ufficiale di complemento, nato il 31 febbraio 1912, punti 40;
334. Tarateta Luigi, ufficiale di complemento, nato il 3 gennaio 1915, punti 40;
335. Scordo Antonino, ufficiale di complemento, nato il 7 giugno 1915, punti 40;
336. Polito Giovanni, ufficiale di complemento, nato il 20 settembre 1915, punti 40;
337. Forcherio Giuseppe, ufficiale di complemento, nato il 10 giugno 1918, punti 40;
338. Bullara Paolo, ufficiale di complemento, nato il 19 luglio 1918, punti 40;
339. De Rubertis Pasquale, ufficiale di complemento, nato l'11 settembre 1918, punti 40;
340. Frasconi Emilio, ufficiale di complemento, nato il 29 ottobre 1918, punti 40;
341. Tomarelli Raimondo, ufficiale di complemento, nato il 5 luglio 1919, punti 40;
342. Cantelmo Clemente, ufficiale di complemento, nato il 19 novembre 1919, punti 40;
343. Poidomani Domenico, ufficiale di complemento, nato il 4 gennaio 1920, punti 40;
344. Trapa Pietro, ufficiale di complemento, nato il 28 gennaio 1920, punti 40;
345. Cardoni Enio, ufficiale di complemento, nato il 20 giugno 1920, punti 40;
346. Carbonara Vito, coniugato, due figli, punti 40;
347. Zappulla Ignazio, coniugato, un figlio, punti 40;
348. Tozzi Antonio, coniugato, nato il 2 ottobre 1920, punti 40;
349. Onnembo Giovanni, coniugato, nato il 30 maggio 1923, punti 40;
350. Cardone Antonio, nato il 12 gennaio 1913, punti 40;
351. Carraretto Mariannino, nato il 27 gennaio 1915, punti 40;
352. Coccari Ciro, nato il 29 marzo 1916, punti 40;
353. Giusti Remo, nato il 18 ottobre 1916, punti 40;
354. Coffaro Michele, nato il 19 novembre 1916, punti 40;
355. Bartolotta Giuseppe, nato il 23 aprile 1917, punti 40;
356. De Matteis Antonio, nato il 2 agosto 1917, punti 40;
357. Fedele Giuseppe, nato il 2 marzo 1919, punti 40;
358. Strazzeri Giuseppe, nato il 14 marzo 1920, punti 40;
359. Scarfone Ido, nato il 7 settembre 1920, punti 40;
360. D'Onofrio Vincenzo, nato il 15 gennaio 1921, punti 40;
361. Patrassi Virginio, nato il 7 maggio 1921, punti 40;
362. Occhipinti Carmelo, nato il 20 settembre 1921, punti 40;
363. Squillace Paride, nato il 21 maggio 1922, punti 40;
364. Secci Giuseppe, nato il 1° ottobre 1923, punti 40;
365. Cutti Sergio, nato il 4 marzo 1925, punti 40.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine sotto indicato:

1. Cestari Michele
2. Cammarata Mario
3. Mazzi Bruno
4. Polino Salvatore, invalido di guerra
5. Laterraca Guglielmo
6. Fasolis Ubaldo Giovanni
7. Salvischiani Ezio
8. Cocciolito Aldo
9. De Simone Rocco
10. Iurato Vincenzo
11. Rossi Giovanni Maria
12. Abela Pasquale
13. Cecconi Luigi
14. Parrino Giorgio
15. Alifuoco Giulio
16. Berardi Alfio
17. Betolino Biagio
18. Morganti Giuseppe
19. Battiato Vittorio
20. Boccuni Aldo
21. Coco Giuseppe
22. Polina Girolamo
23. Grignani Luigi
24. Bonatti Giuseppe
25. Umbrello Giuseppe
26. Scarcello Aldo
27. Rivata Giovanni
28. Cormagi Antonino
29. Calia Diego
30. Crinzi Raffaele
31. Rigano Antonino
32. Giordano Luigi
33. Ferrazzano Gaetano
34. Casadio Giuseppe
35. Nencioni Rolando
36. Vescogni Rino
37. Oliverio Giovanni
38. Aiello Antonio
39. D'Arca Pietro
40. Bravo Giovanni
41. Marino Leonardo
42. Curatolo Salvatore
43. Mascolo Giuseppe
44. Di Napoli Giovanni
45. Auteri Francesco
46. Trapani Alfredo
47. Cambri Gino, invalido di guerra
48. Gerardi Giuseppe, invalido di guerra
49. Salvo Arturo, invalido di guerra
50. Bandini Armando, invalido di guerra

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Coret Ruggero
2. Amadio Loris
3. Proia Liviano
4. Santoro Ennio
5. Dallacasagrande Luigi
6. Virdis Francesco
7. Fulvi Vito
8. Bellio Giuseppe
9. Spadaro Ignazio
10. Mauti Vincenzo
11. Bonfigli Duilio
12. Campolo Umberto
13. Lopiani Narciso
14. Santarelli Sanzio
15. Pieroni Vittorio
16. Riccardi Domenico
17. Lamedica Federico
18. Tomaselli Michelangelo
19. Barile Carlo
20. Moro Giannantonio
21. Piazza Alfredo
22. Pinchiaro Andrea
23. Ricevuti Augusto
24. Dello Prete Angelo
25. D'Arrigo Carmelo
26. Susca Francesco
27. Capizzi Liborio
28. Baschieri Mario
29. Cerra Sante
30. Carrillio Giuseppe
31. Fiandaca Giuseppe
32. Di Matteo Michele
33. Cosso Giacomo
34. Cinquetti Gomberto
35. Garziano Michele
36. Oddi Vincenzo
37. Molinaro Mario
38. Zucchi Bruno
39. De Maio Gaetano
40. Desole Gesuino
41. Guadagno Aurelio
42. Berardi Mario
43. Marcolin Luigi
44. Dattola Angelo
45. Ciampicacigli Cesare
46. Pasqua Fulvio
47. Manchia Antonio
48. Cagnoni Luciano
49. Vola Francesco
50. Valdiserri Aldobrando
51. Giammarco Costantino
52. Giarritiello Giuseppe
53. De Bonis Armando
54. Parigi Carlo
55. Bortolucci Giuseppe
56. Marcacci Mario
57. Calabresi Ciro
58. Sivieri Renato Abramo
59. Scalabrino Ignazio
60. Galli Francesco
61. Vascelli Enzo
62. Candela Giuseppe
63. Strazzulla Francesco
64. Varacca Rino
65. Cervone Egidio
66. Gaddoni Antonio
67. Arigliani Mario
68. Contri Walter
69. Giovannetti Alberto
70. Ruggero Raffaele
71. Gagliano Gaetano
72. Fogliazza Giuseppe
73. Mattioli Meuccio
74. Catelli Javanne
75. Rossi Leonello
76. Raspanti Angelo
77. Infelise Francesco
78. Calabrò Salvatore
79. Vanara Giovanni
80. Menegazzo Angelo

81. Catalisano Eugenio
82. Falduto Sebastiano
83. De Angelis Giuseppe
84. Prata Antonio
85. Donato Pietro Secondo
86. Fagioli Giovanni
87. Giovannini Fabio
88. Perrella Antonio
89. Paino Gaetano
90. Gaballo Gaetano
91. Labella Antonio
92. Marzuoli Ermanno
93. Corrupato Francesco
94. Lombardi Pasquale
95. D'Oro Carmelo
96. Balestrino Antonio
97. Frizziero Leonida
98. Tabacco Giuseppe
99. Riganello Mario
100. Sfragaro Giuseppe
101. Ammannati Ottorino
102. Guerrani Golfredo
103. Vannini Mazzini
104. Basso Galliano
105. Mariano Felice
106. Pavone Sesto
107. Merelli Raffaele
108. Pilò Raffaele
109. Rega Francesco
110. Vincenti Luigi Cosimo
111. Cantalupo Raffaele
112. Cioffi Nicola
113. Castellano Giuseppe di Giuseppe
114. Rossini Marino
115. Allavena Silvio
116. Careggio Ernesto
117. Dello Prete Cosimo
118. Donnini Mario
119. De Nardo Salvatore
120. Mancarella Agostino
121. Carota Antonio
122. Bianchi Bianco
123. Natale Alfredo
124. Cacciuolo Remy
125. Biagioni Alberto
126. Romano Claudio
127. Aliberti Francesco
128. Graziani Mario
129. Donzuso Giuseppe
130. Dal Monte Edoardo
131. Marconi Torquato
132. Corsini Umberto
133. Iaconi Antonio
134. Martello Aroldo
135. Manto Gandolfo
136. Bellucci Aldo
137. Burgio Giuseppe
138. Arena Pietro
139. Minissale Antonio
140. Infantini Giuseppe
141. Battelli Antonio
142. Valente Angelo
143. Di Natale Mario
144. Ligori Giuseppe
145. Spallone Osvaldo
146. Frisone Francesco
147. Da Ros Luigi
148. D'Amato Eusebio
149. Raffaeli Gilberto
150. Denti Attilio
151. Pizzo Rosa
152. Talarico Nicola
153. Bucci Altesio Tito
154. Magi Carlo
155. Bracci Gastone
156. Bernardini Mauro
157. Como Francesco
158. Sferra Salvatore
159. Cuzzocrea Demetrio
160. Russo Giuseppe
161. Pellicori Antonio
162. Cirillo Luigi
163. Celli Livio
164. Sisto Giuseppe
165. Pisanello Salvatore
166. Criscuolo Nicola
167. Biffetti Angelo
168. Saieva Giuseppe
169. Campolattano Michele
170. Martinengo Giuseppe
171. Mancino Francesco Paolo
172. Bonfitto Marco
173. Spaziano Gerardo
174. Nunnari Gaetano
175. Denti Gino
176. Ippolito Emilio
177. Bruno Francesco
178. Righi Vincenzo
179. Trivisonno Costantino
180. Matera Vincenzo
181. La Torre Emanuele
182. Calatri Francesco
183. Brognoli Giuseppe
184. Caracciolo Rosario
185. Sias Raffaele
186. Caldarella Alfonso
187. Borrato Giuseppe
188. Marcattilli Ettore
189. Penzo Eugenio
190. Cantone Pietro
191. Pizzo Francesco
192 Garzilli Giuseppe
193 Rizzo Corradino
194. Chierici Giuseppe
195. Seratti Giannini Aldo
196. Marino Luigi
197. Giuliani Michele
198. Pistola Umberto
199. Ruffo Alfo
200. Gabetta Armando
201. Minocci Franco
202. Ordano Nilo
203. Floresta Alfio
204. Lifrieri Pietro
205. Patanè Attilio
206. Cutaia Antonio
207. Casacchia Nestore
208. Castorri Adriano
209. Conforti Gaspare
210. Boccia Renato
211. Tiso Domenico
212. Di Modica Benedetto
213. De Simone Armando
214. Rocciolo Arturo
215. Bassignana Sebastiano
216. Rossi talo
217. Ascione Silvio
218. Penna Francesco
219. Tinnirello Vito
220. Malagola Gianfranco
221. Stinco Pietro
222. D'Orazio Emilio
223. Di Paola Carmelo
224. Zodda Giuseppe
225. Amato Pasquale
226. Grasso Aldo
227. Bitocchi Marcello
228. Romano Mario
229. Cocito Luciano
230. Cazzanelli Bruno
231. Soragna Luigi
232. Sofia Rosario
233. Palermo Giulio
234. Caivano Tommaso
235. Scudero Cosimo
236. Chiti Giovanni
237. Bonino Antonio
238. Buonocore Giuseppe
239. Sodano Calogero
240. Pistoni Luigi
241. Nobili Cesare
242. Bocchio Elio
243. Ioannone Angelo
244. Verdicchio Giuseppe
245. Farnesi Albertino
246. Nagliero Antonio
247. Rossi Giuseppe
248. Dutto Beppino
249. Contini Pietro Luigi
250. Fasulo Vittorio
251. Campanella Paolo
252. Tangari Gioacchino
253. Carpino Mario
254. Renda Nicolò
255. Manzella Salvatore
256. Spadoni Tommaso
257. Seggiolini Elio
258. Cacace Luigi
259. Felici Marcello
260. Ferrara Antonino
261. Corinella Vincenzo
262. Zanoni Ennio
263. Matuella Carlo
264. Amato Domenico
265. Bertaiola Gino
266. Napolitano Vincenzo
267. Rossi Duilio
268. Lepori Giuseppe
269. Cavallaro Stefano
270. Rapani Antonio
271. Cignitti Aldo
272. Lanzafane Filadelfio
273. Dispinseri Nicolò
274. D'Addario Angelo Mario
275. Torlone Renato
276. Spaziani Agostino
277. Iozia Antonino
278. Passaro Luciano
279. Accorrinti Giuseppe
280. Comegna Leonardo
281. Marziano Salvatore
282. Mezzasalma Rosario
283. Rodolico Gabriele
284. Tarateta Luigi
285. Scordo Antonino
286. Polito Giovanni
287. Forcherio Giuseppe
288. Bullara Paolo
289. De Rubertis Pasquale
290. Frasconi Emilio
291. Tomarelli Raimondo
292. Cantelmo Clemente
293. Poidomani Domenico
294. Trapa Pietro
295. Cardoni Ennio
296. Carbonara Vito
297. Zappulla Ignazio
298. Tozzi Antonio
299. Onnembo Giovanni
300. Cardone Antonio
301. Carraretto Mariannino
302. Coccari Ciro
303. Giusti Remo
304. Coffaro Michele
305. Bartolotta Giuseppe
306. De Matteis Antonio
307. Fedele Giuseppe
308. Strazzeri Giuseppe
309. Scarfone Ido
310. D'Onofrio Vincenzo
311. Patrassi Virgilio
312. Occhipinti Carmelo
313. Squillace Paride
314. Secci Giuseppe
315. Cutti Sergio.

Art. 4.

Le nomine ad alunno d'ordine in prova sono subordinate al possesso dei requisiti a tale fine richiesti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1950
Registro Finanze n. 17, foglio n. 271. — LESEN

(3768)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.